

INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART. 50 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZI TECNICI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI (DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA MATTEOTTI. REALIZZAZIONE DI NUOVA ATTREZZATURA SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO CULTURALE DEL COMUNE DI PIOTTELLO

ID. N. 178025584

Quesito 3

Buongiorno,
relativamente alla procedura si chiede se il requisito in classe e categoria E.20 con grado di complessità 0,95 possa essere coperto da servizi in categoria E.12 avente grado di complessità superiore (1,15).
Anche la categoria E.19 con grado di complessità 1,20 può essere coperta da un servizio in categoria E.22 avente grado di complessità superiore (1,55).

Risposta quesito 3

La risposta è sì. Il riferimento più recente è la delibera ANAC 30 marzo 2022, n. 147.
"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare".
Nel caso specifico, gli *ID opere* che si intendono compensare (E20 con E12, E19 con E22) rientrano nella stessa categoria (EDILIZIA) e pertanto sono compensabili.